



# COMUNE DI VILLAFALLETTO

P.zza Mazzini, 19 – 12020 VILLAFALLETTO

Tel. 0171/935340 Fax 0171/935380

Indirizzo e-mail: [vigili@comune.villafalletto.cn.it](mailto:vigili@comune.villafalletto.cn.it)

## ORDINANZA SINDACALE

Ord. N. 39/2018

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, NONCHÉ DEL DECORO CITTADINO. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÉ DI SOMMINISTRAZIONE, USO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

- Articolo 50, comma 5, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge n. 48 del 18.04.2017, e art. 54 D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

### IL SINDACO

Premesso che:

L'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

Essendoci fondati motivi per ritenere da parte dell'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, il mantenimento del decoro e la salvaguardia del patrimonio comunale, con particolare riferimento ai comportamenti che è dato di rilevare in occasione della realizzazione, in ambito locale, di festeggiamenti patronali-trattenimenti danzanti e musicali o serate di intrattenimento, con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree ove hanno svolgimento le citate manifestazioni;

Ritenendo che vi sia effettiva sussistenza delle problematiche su esposte, derivanti in particolare dall'auto-provvigionamento di bevande alcoliche operato da giovani che si recano alla manifestazione, bevande portate in loco mediante zaini e altri simili sistemi di trasporto, il cui abuso genera generalmente comportamenti rissosi, non rispettosi delle persone e della cosa pubblica, dando spesso luogo ad atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e, comunque, di nocumento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo;

Considerato:

- che il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- che consentire il realizzarsi di comportamenti quali quelli citati non realizza un concetto di tranquillità e vivibilità urbana, contribuendo invece all'abbassamento della qualità delle manifestazioni organizzate, al deteriorarsi del momento di condivisione di momenti di serenità e distensione per la popolazione, nonché all'aumento dei costi finalizzati al mantenimento della sicurezza;
- che risulta oltremodo opportuno disporre un divieto di distribuzione di bevande in contenitori di vetro, al fine di evitare un uso improprio e pericoloso di tali contenitori, che in caso di rottura possono creare pericolo per le persone partecipanti alla manifestazione.

Esaminato come, allo stato attuale, non siano altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti, il mantenimento del decoro cittadino e la salvaguardia del bene pubblico;

Ritenuto che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento, e sussistano, dunque, le condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui è caso;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrati non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge n. 48 del 18.04.2017;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine agli eventuali provvedimenti che debbano essere adottati a tutela della sicurezza della manifestazione e dell'ordine pubblico;

- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

nel periodo: **dall' 10 al 15 agosto 2018**

in località: **Campo Sportivo frazione Monsola di Villafalletto**

ove avranno luogo i festeggiamenti locali denominati:

**"FESTECCIAMENTI FRAZIONE MONSOLA – BALLANDO SOTTO LE STELLE 2018"**

- dalle ore 12,30 dell' 10/08/2018 alle ore 02,00 del 16/08/2018, è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, nonché la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione dell'area ove viene esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande appositamente autorizzata nel contesto della manifestazione ma con il divieto assoluto di somministrare e/o consumare alcolici >21°.
- Contestualmente, dalle ore 12,30 dell' 10/08/2018 alle ore 02,00 del 16/08/2018, al di fuori delle aree e degli spazi pertinenziali temporaneamente autorizzati e/o di carattere stagionale, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il **consumo, nonché la semplice detenzione, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualunque contenitore conservate.**
- E' **inoltre fatto espresso divieto di porre in distribuzione ovvero in vendita** bevande o alimenti di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro. E' altresì **vietata l'introduzione di qualsiasi contenitore in vetro all'interno dell'area** destinata ai festeggiamenti.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata:

- tra € 50,00 e € 300,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento per la violazione di cui ai precedenti punti a) e c).
- tra € 25,00 e € 100,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento per la violazione di cui al precedente punto b).

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., salva l'eventuale l'applicazione della normativa penale.

Destinatario dei proventi: Comune.

Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo.

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza al Corpo Polizia Locale, nonché:

- al locale Comando Stazione Carabinieri;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Villafalletto, lì 02.08.2018



IL SINDACO  
SARCINELLI Giuseppe  
(Pino)